



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 150 del 26 marzo 2024**

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

**CORROTTI**

---

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004**  
**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE**  
**DI ILLECITI EDILIZI”**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



**Al Presidente del Consiglio Regionale**

**Antonio Aurigemma**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004**

**“Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi”**

di iniziativa del Consigliere

Laura Corrotti

**Laura Corrotti**

Firmato digitalmente  
da: Laura Corrotti  
Data: 25/03/2024  
18:03:50



## **Art. 1**

All'Art.3, comma 1, la lett. b), prima riga eliminare l'inciso "realizzate, anche prima della apposizione del vincolo".



**Art. 2**  
(Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**Art. 3**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La rimozione dell'inciso mira ad esplicitare la volontà del legislatore regionale di non discostarsi dall'orientamento espresso dal legislatore statale con la l. 326/2003, della quale la LR12/2004 costituisce attuazione, analogamente alle altre regioni italiane.

Posto che la sanabilità dell'abuso dipende dal momento in cui l'amministrazione competente deve esaminare la domanda di condono; si viene infatti, oggi, a configurare una disparità di trattamento rispetto a quanti, pur avendo presentato domanda di condono, in relazione ad immobili siti nella medesima zona, abbiano ottenuto il permesso di costruire in sanatoria solo per il fatto che la loro domanda sia stata esitata prima dell'adozione del Piano paesistico regionale. La rimozione dell'inciso, quindi, esclude ogni dubbio circa la "omogenea" applicazione anche nel Lazio dei consolidati principi elaborati in materia della giurisprudenza amministrativa in ordine alla portata dei vincoli sopravvenuti rispetto alla data di realizzazione dell'abuso, ed alla verifica di compatibilità ad opera delle amministrazioni preposte alla tutela.

Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di modifiche meramente ordinamentali.